

In questo numero:

- **TARIFFA IDRICA:** disciplina dei rimborsi della quota di tariffa non dovuta per mancato o parziale servizio di depurazione
- **MUD E PRTR:** proroga delle scadenze al 30 giugno 2010
- **RLS:** figura, elezione, funzioni, formazione e sanzioni a carico del datore di lavoro
- **STRESS LAVORO CORRELATO:** obbligo di valutazione entro il 1° agosto 2010
- **SCHEDE DI SICUREZZA DEGLI ARTICOLI:** obblighi
- **REATI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01:** l'efficacia esimente di un modello organizzativo correttamente adottato e attuato
- **REACH:** modifiche all'allegato XVII (restrizioni)
- **CORSI DI FORMAZIONE**
- **NORME DI RECENTE PUBBLICAZIONE**

**DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLA QUOTA DI TARIFFA NON DOVUTA PER MANCATO O PARZIALE SERVIZIO DI DEPURAZIONE**

Con sentenza n. 335/2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli di legge in base ai quali il servizio di depurazione doveva essere pagato da tutti gli utenti, anche da coloro che non ne usufruivano.

La sentenza **legittima** gli utenti (siano essi privati cittadini che imprese) a presentare ai gestori del servizio idrico, sulla base del suddetto presupposto, la domanda di **restituzione** di quanto imputato in bolletta al servizio di depurazione.

A tal fine il Legislatore è intervenuto con l'emanazione del D.M. 30 settembre 2009 che, in attuazione della legge n. 13/2009, individua i criteri e i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa idrica non dovuta.

La situazione è così riassumibile:

| Categoria di utenti  | Restituzione   |
|--|--|
| Utenti serviti da impianti di depurazione attivi               | Nessuna restituzione                                   |
| Utenti non serviti da impianti attivi per i quali sia in corso | Restituzione della quota-depurazione dedotti gli oneri |

|   |   |
|---|---|
| attività di "progettazione, realizzazione, completamento attivazione"   | sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma temporale  |
| Utenti non serviti perché gli impianti sono - o sono stati - temporaneamente inattivi   | Restituzione della quota-depurazione dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla temporanea inattività (l'articolo 5, comma 3 specifica che tali sono i costi sopportati per l'attivazione di impianti temporaneamente inattivi) |
| Utenti non serviti da impianti attivi, per i quali non è in corso alcuna attività di "progettazione, realizzazione, completamento o attivazione". | Restituzione dell'intera quota  |

Si precisa che il Decreto non si applica ai soggetti non allacciati alla pubblica fognatura che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi. Al fine di ottenere il rimborso ogni singolo utente dovrà presentare **un'istanza opportunamente documentata**, fornendo la prova degli avvenuti pagamenti delle bollette oggetto di rimborso. L'istanza è altresì **utile per interrompere il termine di prescrizione quinquennale**, decorso il quale l'utente



non potrà più agire per la restituzione di quanto indebitamente percepito dal gestore.

La data da cui inizia a decorrere il periodo di prescrizione del diritto coincide con la data di pubblicazione della sentenza, ovvero il 15 ottobre 2008 (momento a partire dal quale si è consolidato l'esercizio del diritto di credito dell'utente).

Nel computo complessivo della somma da rimborsare andranno anche **ricompresi gli interessi legali**.

I gestori devono provvedere a rimborsare ogni singolo utente **entro il 1° ottobre 2014** (5 anni dal 1° ottobre 2009 – entrata in vigore del D.M. 30.09.09).

Per ulteriori chiarimenti e nel caso intendiate procedere con l'istanza di rimborso Vi invitiamo a **contattare i nostri uffici chiedendo di Mariagrazia Bazzardi**.

### MUD E PRTR: SCADENZE PROROGATE AL 30 GIUGNO 2010

Il 30 aprile 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legge (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che **proroga** il termine per la presentazione del **Modello Unico di Dichiarazione ambientale**, cd. "MUD", **al 30 giugno 2010**.

Con riferimento alla suddetta dichiarazione preme sottolineare che il recente D.P.C.M. 27 aprile 2010 "Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud)" ha approvato il nuovo modello utile per effettuare la dichiarazione.

Inoltre, la proroga contenuta nel decreto legge riguarda implicitamente anche la trasmissione dei dati relativi alle emissioni inquinanti nell'aria e nelle acque da parte degli impianti industriali IPPC, cd. "PRTR 2010" (anno di riferimento 2009) che, in forza di tale decreto, verrà anch'essa **posticipata al 30 giugno 2010**.

Per ulteriori chiarimenti Vi invitiamo a **contattare Veronica Bani per gli adempimenti relativi al MUD e Luisella Nozza per quelli riguardanti la dichiarazione "PRTR 2010"**.

### RLS: FIGURA, ELEZIONE, FUNZIONI, FORMAZIONE E SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Figura tra le più importanti nel sistema di prevenzione e sicurezza sul lavoro aziendale è quella del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, cd. "RLS", è definito dall'art. 2 co. i) del D.lgs. 81/08 e s.m.i. come *"la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro"*.

Gli aspetti principali che riguardano questa figura sono i seguenti:

#### Elezione/designazione

- ✓ nelle aziende o unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori** l'RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 47 co. 3 D.lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ✓ nelle aziende o unità produttive con **più di 15 lavoratori** l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno (art. 47 co. 4 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)  
Nell'ipotesi in cui in entrambi i casi non si proceda alle elezioni, le funzioni di RLS sono esercitate dal Rappresentante per la Sicurezza Territoriale o da quello di Sito Produttivo, qualora istituiti e presenti sul territorio. Infatti, attualmente, gli unici RLST istituiti e pertanto normati sono quelli del settore edile, del commercio e dell'artigianato.
- ✓ Il numero di RLS che deve essere obbligatoriamente presente in azienda varia in funzione della dimensione della stessa:
  - a) 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  - b) 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  - c) 6 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

#### Durata dell'incarico

L'RLS, secondo gli accordi interconfederali, resta in carica per la **durata di 3 anni**. Decorso tale termine si procede al rinnovo dell'incarico se si tratta della stessa



persona o a nuova elezione in caso di mancato rinnovo.

#### **Attribuzioni del RLS (art. 50 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)**

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) é consultato in merito all'organizzazione della propria formazione e di quella dei lavoratori;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dalla normativa (art. 37 D.lgs. 81/08 e s.m.i.);
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica;;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

#### **Formazione (art. 37 co. 10 D.lgs. 81/08)**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate

competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

**La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali**, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di **aggiornamento periodico**, la cui durata **non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori**.

#### **Comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL (art. 18 co. aa)**

Il datore di lavoro ha l'**obbligo di comunicare per via telematica all'INAIL e all'IPSEMA** (l'Istituto di previdenza per il settore marittimo), nonché per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, **in caso di nuova elezione o designazione**, i nominativi dei RLS. Per "nuova nomina o nuova designazione" si intende il nominativo della persona eletta/designata in occasione della prima elezione e, a scadenza dell'incarico, il nuovo nominativo della persona eletta (in caso di rinnovo dell'incarico della stessa persona il nominativo non deve essere comunicato).

#### **Sanzioni a carico del datore di lavoro connesse alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 55 del D.lgs. 81/08)**

- ✓ ammenda da Euro 2.000,00 a 4.000,00 per il datore di lavoro che adotta il Documento unico di Valutazione dei Rischi senza aver consultato l'RLS in fase di valutazione e elaborazione dello stesso (art. 55 co. 3);
- ✓ arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 750,00 a 4.000,00 per la mancata consegna del Documento unico di Valutazione dei Rischi su richiesta del RLS e per l'espletamento della sua funzione e nel caso in cui l'RLS non venga messo nelle condizioni di accedere ai dati inerenti gli infortuni occorsi ai lavoratori (art. 55 co. 5 lett. a);
- ✓ sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a 300 per la mancata comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS;
- ✓ arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da Euro 1.200,00 a 5.200,00 per la mancata formazione del RLS (art. 55, co. 5, lett. c).



## STRESS LAVORO CORRELATO: OBBLIGO DI VALUTAZIONE ENTRO IL 1° AGOSTO 2010

Entro il 1° agosto 2010 le aziende dovranno essere in grado di valutare lo stress dei lavoratori ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 28 co. 1 - bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. In base all'esito del processo di valutazione dovranno essere adottati interventi di eliminazione o riduzione del rischio e dovrà essere effettuata una successiva rivalutazione dei dati ottenuti in caso di modifiche organizzative o, comunque, con cadenza biennale.

In applicazione a quanto previsto dal succitato decreto, il Comitato tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha emanato apposite linee guida in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Il documento è stato elaborato da uno specifico gruppo di lavoro insediato il 16 dicembre 2009 a Roma, coordinato dalla Regione Lazio, a cui hanno partecipato Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.

Si ricorda che la **mancata valutazione** dei rischi da stress lavoro correlato comporta a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 55 co. 1 del D.lgs. 81/08, **l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.**

I nostri uffici sono a disposizione per i chiarimenti dovuti e per l'espletamento della pratica in questione.

## SCHEDE DI SICUREZZA DEGLI ARTICOLI: OBBLIGHI

Si fa presente che **la redazione e la fornitura delle schede dati di sicurezza riguarda solo sostanze e preparati** (art. 31 del Regolamento CE n. 1907/2006, noto come "REACH").

Gli **articoli** sono pertanto **esclusi** dal suddetto obbligo.

## REATI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

L'odierna articolazione della normativa antinfortunistica ed, in particolare, l'estensione dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,*

*delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* ai reati commessi in violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, richiede un'attenta valutazione da parte della Direzione Aziendale in merito all'opportunità di implementare un **sistema di gestione della sicurezza idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell'azienda.**

L'assoggettabilità alla responsabilità amministrativa dell'ente comporta non solo **sanzioni amministrative pecuniarie** bensì anche misure ancor più gravi e incisive quali quelle **interdittive** che determinano la paralisi dell'attività aziendale (a titolo esemplificativo l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ecc...).

Il sistema di gestione da implementare potrà essere sviluppato sulla base della norma tecnica BS OHSAS 18001 o delle Linee Guida UNI-INAIL e quindi integrato sulla base dei requisiti indicati nell'art. 30 del D. Lgs. 81/08 e dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01.

L'organizzazione interna imposta da tali sistemi di gestione, purché efficacemente adottati e applicati, garantisce che tutti i lavoratori dei vari livelli aziendali siano coinvolti nell'applicazione delle misure di sicurezza, distribuendo correttamente le relative responsabilità, eventualmente trasferite per mezzo di delega di funzione. Tale sistema, peraltro, consente al Datore di Lavoro delegante una sistematica attività di vigilanza, ora peraltro esplicitamente richiesta dall'art. 16 del D. Lgs. 81/08 rettificato dal recente correttivo.

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti e per l'analisi del sistema di gestione aziendale (sia esso Sistema di Gestione della Sicurezza che Sistema di Gestione della Qualità) in vista dell'implementazione di un modello organizzativo avente efficacia esimente ai sensi del D.lgs. 231/01.

## REACH: MODIFICHE ALL'ALLEGATO XVII (RESTRIZIONI)

Con la pubblicazione del Regolamento n. 276/2010 della Commissione del 31 marzo 2010 (G.U.U.E. L86 del 01/04/2010) viene modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH con **l'aggiunta alle restrizioni** delle seguenti tipologie **di sostanze/miscele**:

- diclorometano;
- oli per lampade;
- liquidi accendigrill e composti organo stannici.



## CORSI DI FORMAZIONE

Di seguito l'elenco dei corsi in programmazione per i mesi di maggio e giugno 2010.

Nel caso siate interessati a partecipare ai corsi indicati o per ulteriori informazioni Vi invitiamo a **contattare i nostri uffici chiedendo di Mariagrazia Bazzardi**.

| Tipologia   | Data Inizio | Ore | Sede          |
|---|-------------|-----|---------------|
| RLS   | 14/05/2010  | 32  | Palazzolo s/O |
| PAV-PES per addetti esposti al rischio elettrico      | 20/05/2010  | 16  | Palazzolo s/O |
| Aggiornamento RLS (aziende con meno di 50 dipendenti) | 21/05/2010  | 4   | Palazzolo s/O |
| Aggiornamento RLS (aziende con più di 50 dipendenti)  | 21/05/2010  | 8   | Palazzolo s/O |
| Addetti antincendio (basso rischio)                   | 26/05/2010  | 4   | Palazzolo s/O |
| Addetti antincendio (medio rischio)                   | 26/05/2010  | 8   | Palazzolo s/O |
| Addetti al primo soccorso (aziende gruppo B e C)      | 11/06/2010  | 12  | Palazzolo s/O |
| Aggiornamento per addetti al primo soccorso           | 25/06/2010  | 4   | Palazzolo s/O |

## NORME DI RECENTE PUBBLICAZIONE

| Rif.     | Data       | Titolo   |
|----------|------------|--|
| D.P.C.M. | 27/04/2010 | Modifiche al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale |

